



SENTENZA N.39/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. **71898** del registro di Segreteria da **(omissis)**, elettivamente domiciliato in Napoli alla via L. Giordano, 82 presso lo studio dell'avv. Carlo Grasso - C.F. GRSCRL63A17F839U, che lo rappresenta, FAX al n. 0814206826 PEC carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

- **Ministero della difesa**, Direzione generale della previdenza militare e della leva, I reparto, 4^a divisione, pec previmil@postacert.difesa.it

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all'udienza del 24 gennaio 2024 l'avv. Grasso, per il ricorrente, e il dott. Sarno, per il Ministero della difesa

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente rappresentava di aver svolto il servizio militare di leva dal 16.04.1985 al 16.04.1986 e di aver subito durante tale servizio un incidente, dal quale derivava una “frattura al 3° metacarpo mano sinistra”.

In data 24.06.1986 era presentata istanza di pensione privilegiata e con DM n. 109 del 24.01.1990 il Ministero della difesa riconosceva all'istante una indennità *una tantum* pari a due annualità.

In data 24.06.1989 era inoltrata una prima istanza di aggravamento, negata dal Ministero con il DM 161.

Con istanza del 02.03.2009 – 27.04.2009 il ricorrente presentava ulteriore istanza di aggravamento dell'infermità “frattura 3° metacarpale mano sinistra” e di riconoscimento delle infermità interdipendenti “*frattura consolidata con accorciamento ed ispessimento del metacarpo ... insorgenza di sintomatologia dolorosa sotto sforzo e spontanea con variazioni climatico-ambientali, perdita di forza prensile e facile stancabilità. NOTE INCIPIENTI DI ARTROSI*”.

Era sottoposto a visita in data 02.04.2012 dalla CMO di Caserta e con DM 165 del 13 maggio 2013 il Ministero della difesa riassumeva l'intero quadro sintomatologico come “*segni di artrosi metacarpo falangea sinistra*”, lo riconosceva interdipendente dalla frattura sofferta, ma lo giudicava non ascrivibile a categoria pensionistica.

Per tale ragione il ricorrente agiva avverso il decreto n. 165/2013 e chiedeva a questo giudice «*l'annullamento del decreto ministeriale impugnato e la concessione della relativa pensione privilegiata ordinaria vitalizia di ottava categoria, con decorrenza dalla data del congedo, o altra data riconosciuta giusta.*

In via gradata concedere almeno un ulteriore indennizzo una tantum.

Oltre gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data della nascita

del diritto e fino al di dell'effettivo soddisfo.

In via istruttoria, in considerazione della natura tecnica dell'oggetto del contendere e dell'assenza nella fase stragiudiziale di pareri medico legali provenienti da strutture non militari, si chiede disporsi CTU medico-legale».

Con decreto del 9 luglio 2020 e del 6 ottobre 2020 il giudizio era assegnato ad altro magistrato.

Con decreto del 30 novembre 2021 era fissata l'udienza del 6 aprile 2022 per la trattazione del giudizio.

Con pec del 15 marzo 2022 parte ricorrente inviava una memoria e con pec del 23 marzo 2022 formulava istanza di discussione orale.

Con pec del 25 marzo 2022 inviava la propria memoria il Ministero della difesa, nella quale ripercorreva i fatti di causa aggiungendo anche che, in seguito ad ulteriore denuncia di aggravamento della malattia già indennizzata, pervenuta in data 07/08/2019, con contestuale richiesta di interdipendenza tra l'infermità "Segni di artrosi metacarpo falangea sinistra" riconosciuta interdipendente dal servizio con Parere n. 250572012/2013, ma non ascrivibile a categoria pensionistica, con l'intervenuta patologia "Segni di degenerazione artrosica a carico dell'articolazione radio carpica metacarpale e carpo-metacarpale con conseguente limitazione antalgica ai massimi gradi nella funzionalità articolare. DIMINUZIONE DELLA FORZA PRENSILE", l'amministrazione disponeva, con nota n. 95719 del 28/08/2019, nuovi accertamenti sanitari al fine di stabilire se ed a quale categoria di pensione fossero ascrivibili gli esiti delle citate infermità, oltre che sull'eventuale nesso di interdipendenza pronunciandosi sia singolarmente che per cumulo a

decorrere dal 01/08/2019.

Con Verbale Mod. BL/B n. 40330 in data 12/10/2020 la Commissione Medica di Verifica di Napoli presso il M.E.F. ascriveva l'infermità "Segni di artrosi metacarpo falangea sinistra", già riconosciuta interdipendente, ma non ascrivibile a categoria di pensione, alla Tab. B ristorabile con Indennità Una Tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di 8[^]ctg. di Tabella A, per constatato aggravamento, ma senza riconoscimento della pensione di privilegio.

Pertanto, in aderenza al giudizio di ascrivibilità formulato dalla citata Commissione Medica di Napoli, era adottato il Decreto n. M_D A934676 PPO2021 2456 del 14/12/2021, concessivo di Indennità Una Tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di 8[^]ctg. di Tabella A e successivamente emetteva provvedimento separato, Decreto n. M_D A934676 PPO2022 253 del 09/02/2022, non impugnato, reiettivo della domanda di interdipendenza per l'infermità "Segni di artrosi radio carpica metacarpale e carpo-metacarpale" sulla scorta del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 650452021 reso nell'Adunanza n. 2641 del 16/12/2021, necessario e vincolante per la Pubblica Amministrazione.

Nel merito, si contestavano le argomentazioni del ricorrente avverso i decreti n. 109 del 1990 e 165 del 2013, affermando che il parere della CMO del 2013 era reso sulla scorta degli atti, che, si precisa, erano stati prodotti dal ricorrente medesimo e riferiti a periodo recentissimo rispetto alla data della visita collegiale. Si aggiungeva che l'ascrivibilità della patologia alla Tabella A, invece che alla Tabella B, non dipenderebbe dal carattere cronico o meno della

patologia, ma dalla gravità dell'infermità medesima, secondo la classificazione contenuta nelle Tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978.

Il diritto a pensione privilegiata per i militari, conseguirebbe, infatti, ad una menomazione dell'integrità personale che produca effetti invalidanti permanenti. Alla luce delle risultanze probatorie la patologia da cui era risultato affetto il ricorrente, benché dipendente da causa di servizio, non sarebbe classificabile tra quelle "irreversibili" di cui alla predetta Tabella A.

Pertanto, per il riconoscimento della pensione privilegiata viene richiesta, rispetto alla patologia sofferta, sia la dipendenza da causa di servizio sia l'ascrivibilità alle suddette categorie ai sensi dell'art. 64 D.P.R. N. 1092/1973.

Inoltre secondo il convenuto sarebbe ingiustificata la richiesta attorea di valutazione da parte di Codesto Giudice Pensionistico delle infermità eventualmente intervenute ovvero aggravatesi nelle more della presente controversia sulla base dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., insuscettibili di cognizione davanti a Codesta Corte ai sensi del divieto di cui all'art. 21 comma 1 del Codice della Giustizia Contabile, che stabilisce l'inammissibilità davanti a Codesta Corte di domande per le quali non si sia provveduto previamente in sede amministrativa, rendendo inapplicabile in sede di giudizio pensionistico l'art. 149 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

Per quanto rappresentato, tenuto conto dell'attività istruttoria regolarmente espletata e del giudizio medico-legale correttamente reso dalla C.M.O. di Caserta con riferimento all'accertamento dell'aggravamento dell'invalidità procurata dall'infermità riconosciuta dipendente dal servizio con Modello C

n. 20/1986, nonché con riferimento al riconoscimento dell'interdipendenza con la nuova predetta infermità denunciata dal ricorrente, si chiedeva, in via principale, di rigettare la domanda del ricorrente. In subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso, si eccepiva il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2 l. n. 428/1985, attesa l'avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento impugnato in data 02/09/2013, come da relata allegata, con attribuzione degli importi pensionistici arretrati da data non anteriore al 03/06/2014, quinquennio antecedente la data del di notifica in pec del ricorso (03/06/2019). In ulteriore subordine si chiedeva che l'attribuzione degli eventuali oneri accessori spettanti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente dovuti, fossero attribuiti sulla base dei criteri fissati dalla Sentenza n. 10/2002/QM, come interpretata dalla Sentenza n. 6/2008/QM, entrambe rese dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte.

All'udienza del 6 aprile 2022 l'avv. Grasso, per il ricorrente, si riportava ai propri atti e insisteva perché fosse disposta una ctu. Il dott. Sarno si riportava alla memoria del Ministero della difesa.

Con ordinanza n. 75/2022, si dava atto che il giudizio ha ad oggetto la patologia rispetto alla quale era emesso il DM 165 del 13.05.2013, come indicato espressamente dal ricorrente nel ricorso (pag. 3). Tale DM decideva sulla domanda ricevuta dal Ministero in data 27.04.2009, con la quale si chiedeva il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità "frattura 3° metacarpo mano sx" e dell'interdipendenza di "Esiti di frattura scomposta del 3° metacarpo mano sinistra consolidata con accorciamento ed ispessimento del metacarpo in assenza di significative deviazioni assiali. Conseguenza una

riduzione di altezza del 3° dito ed insorgenza di sintomatologia dolorosa a carico della mano sinistra sotto sforzo e spontanea con variazioni climatico-ambientali. è presente inoltre perdita di forza e facile stancabilità della mano sinistra. Note di incipiente artrosi dei distretti in esame per la frattura metacarpale”. E con verbale del 02.04.2012 n. 1319, la CMO effettuava una diagnosi di “segni di artrosi metacarpo falangea sinistra” ritenendo sussistente la interdipendenza dalla infermità “esiti di frattura 3^ metacarpale mano sx” ma la sua non ascrivibilità. Inoltre rispetto a quest’ultima patologia, già riconosciuta indennizzabile, non era constatato aggravamento.

Ciò posto con l’ordinanza richiamata questo giudice disponeva che:

«ORDINA:

- all’UML, presso il Ministero della salute, di rendere il proprio parere, con garanzia del contraddittorio fra le parti, che potranno produrre documentazione amministrativa e sanitaria e farsi assistere da uno specialista di propria fiducia, e previa visita diretta qualora ritenuta necessaria e comunque con facoltà di delega, il proprio motivato parere sulla esatta diagnosi rispetto alle patologie indicate nella domanda ricevuta dal Ministero in data 27 aprile 2009 e oggetto del DM 165/213, indicando se alla data della domanda amministrativa sussistesse l’aggravamento e l’ascrivibilità a categoria di pensione o di ulteriore indennizzo della patologia già indennizzata e, sempre alla data della domanda amministrativa, sussistesse ascrivibilità a categoria di pensione o di indennizzo della patologia già giudicata interdipendente.

Le parti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento di copia della presente

ordinanza, potranno far pervenire alla predetta Commissione medico-legale tutta la documentazione ritenuta utile. La Commissione medico-legale darà comunicazione alle parti, presso il domicilio eletto, della data di inizio delle operazioni peritali con sufficiente anticipo. Le parti, ricevuta la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, potranno farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia.

La Commissione deve trasmettere la propria relazione tecnica alle parti costituite entro il 1° settembre 2022; le parti devono trasmettere alla citata Commissione, entro il 1° ottobre 2022, eventuali osservazioni che intendono formulare alla relazione; la Commissione deve depositare in Segreteria la propria relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse entro il 1° novembre 2022.

Fissa:

- per la trattazione l'udienza del 6 dicembre novembre 2022, ore 9,30».

Con pec del 6 ottobre 2022 l'UML inviava la bozza di parere, nel quale affermava che «Sulla base dell'esame della documentazione in atti e delle considerazioni formulate, questo Ufficio Medico Legale esprime il seguente parere in merito ai seguenti quesiti, così come posti dall'Ill.mo Sig. Giudice:
“... Esprimere motivato parere sulla esatta diagnosi rispetto alle patologie indicate nella domanda ricevuta dal ministero in data 27 aprile 2009 e oggetto del DM 165/213, sulla sussistenza dell'aggravamento e sulla ascrivibilità a categoria di pensione della patologia già giudicata interdipendente o dell'aggravamento, con valutazione alla data della domanda ...”.

Sulla base degli accertamenti clinico-obiettivi condotti sul Ricorrente, nonché

sulla base delle emergenze documentali presenti agli atti ed acquisite in sede di operazioni peritali, si ritiene che l'infermità da cui il Sig. (omissis) è risultato affetto sia in linea con quanto di volta in volta accertato e diagnosticato dai vasi Sanitari delle Commissioni Mediche Ospedaliere che procedettero alla valutazione, sia in termini di dipendenza da causa di servizio – peraltro non oggetto della presente trattazione – sia in termini di interdipendenza.

Da un punto di vista valutativo, si ritiene che il complesso menomativo complessivo sia ascrivibile ad una Tabella B, in linea con quanto già stabilito dai Sanitari testè citati.

Tuttavia si ritiene congrua, stante anche l'evoluzione in artrosi del focolaio fratturativo emerso dalle indagini strumentali cui lo stesso è stato sottoposto, una indennità una tantum pari a quattro annualità di Tabella A, ottava categoria, e non, come precedentemente valutato, di due sole annualità.

Tuttavia, lo si ribadisce, la menomazione non è di tale entità e non ha comportato una disfunzionalità obiettivamente di tale rilevanza da far sussistere i requisiti clinico-strumentali e medico legali utili ad ascrivere l'infermità riconosciuta a categoria più favorevole per i benefici della pensione privilegiata ordinaria».

In data 21 novembre 2022 parte ricorrente depositava note di udienza.

All'udienza del 6 dicembre 2022 l'avv. Grasso dettava a verbale quanto segue: «osserva che l'UML, interpellato in qualità di CTU, alla data del 21/11/2022, non ha depositato il proprio parere definitivo. Risulta infatti solo il deposito della bozza in data 06.10.2022. Si eccepisce preliminarmente una violazione

e/o riduzione del diritto di difesa in quanto le operazioni peritali si sono svolte ingiustificatamente al di fuori della regione di competenza di codesta Corte.

A conforto di tale assunto si richiama l'art 2 delle disp. att. del Codice di Giustizia Contabile che prevede che la CTU venga espletata da consulente all'interno della regione di competenza e che l'eventuale nomina di consulente al di fuori di detta regione avvenga in maniera motivata e preventivamente deve essere sentito il Presidente.

Senza voler mettere in discussione il potere discrezionale del Giudice, osserva che detto potere non può essere assoluto e deve essere comunque motivato.

Appare, infatti, inverosimile che nell'intera regione della Campania non vi sia un consulente valido per assumere l'incarico di CTU.

Nel merito del parere reso dal CTU osserva che questo appare del tutto immotivato in quanto mancante di qualsiasi ragionamento logico ed ancor più medico legale che giustifichi la valutazione finale. Prende comunque atto che l'UML riconosce l'eccezionale incongruità della valutazione concessa dal Ministero, ma ritiene che anche tale valutazione sia incoerente rispetto alla documentazione in atti.

In via istruttoria e subordinata chiede il rinnovo delle operazioni peritali ad opera di nuovo consulente, terzo rispetto alle parti in causa e che espliciti le proprie funzioni nel territorio regionale di codesta Corte e con visita diretta del ricorrente”.

Il dott. Sarno si riportava a quanto formulato nei precedenti atti.

Rilevato che l'UML aveva inviato solo la bozza, entrambe le parti dichiaravano di non voler rinunciare all'invio di osservazioni all'UML e al

deposito della relazione finale.

Con ordinanza n. 248/2022 si dava atto che con pec del 6 ottobre 2022 l'UML inviava un parere, indicando in oggetto che si trattava della bozza di parere e trasmettendola alle parti, per conoscenza, oltre il termine assegnato e si dava atto che ciò poteva aver ingenerato l'equivoco nelle parti nella possibilità di trasmettere le proprie osservazioni all'UML. Inoltre avendo le parti dichiarato in udienza di non rinunciare all'invio di osservazioni all'UML, si disponeva che « *ORDINA*

- alle parti di trasmettere le proprie osservazioni all'UML in relazione alla bozza di parere entro il 15 gennaio 2023;

- all'UML di depositare in Segreteria la propria relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse entro il 15 aprile 2023.

Fissa:

- per la trattazione l'udienza del 5 luglio 2023, ore 10,00».

In data 29 giugno 2023 parte ricorrente depositava le controdeduzioni inviate all'UML.

In data 3 luglio 2023 parte ricorrente depositava un'istanza, con la quale chiedeva di sollecitare l'UML al deposito della propria relazione.

All'udienza del 5 luglio 2023 l'avv. Calabria, per il ricorrente, chiedeva un rinvio dell'udienza in attesa del deposito della relazione dell'UML.

Con ordinanza n. 155/2023, considerato che parte ricorrente aveva depositato le proprie osservazioni inviate all'UML, che non risultava aver depositato il parere definitivo, si disponeva così «*ORDINA*

- all'UML di depositare in Segreteria la propria relazione, le osservazioni

delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse entro il 15 dicembre 2023.

Fissa:

- per la trattazione l'udienza del 24 gennaio 2024 ore 10,00».

Con pec del 26 luglio 2023 l'UML inviava il proprio parere definitivo, nel quale concludeva affermando che «*Da un punto di vista valutativo, si ritiene che il complesso menomativo complessivo sia ascrivibile ad una Tabella B, in linea con quanto già stabilito dai Sanitari testè citati.*

Tuttavia si ritiene congrua, stante anche l'evoluzione in artrosi del focolaio fratturativo emerso dalle indagini strumentali cui lo stesso è stato sottoposto, una indennità una tantum pari a quattro annualità di Tabella A, ottava categoria, e non, come precedentemente valutato, di due sole annualità.

Tuttavia, lo si ribadisce, la menomazione non è di tale entità e non ha comportato una disfunzionalità obiettivamente di tale rilevanza da far sussistere i requisiti clinico-strumentali e medico legali utili ad ascrivere l'infermità riconosciuta a categoria più favorevole per i benefici della pensione privilegiata ordinaria».

All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore di parte ricorrente contestava il parere reso dall'UML, eccependo l'errata applicazione della normativa di specie, in particolare art. 11 DPR 915/1978, perché aveva applicato il criterio dell'analogia, ritenendo che l'infermità non fosse ascrivibile a categoria della TAB. A. Invece l'UML avrebbe dovuto valutare la patologia sotto il profilo dell'equivalenza, analizzando le percentuali di invalidità.

Il difensore evidenzia, inoltre, che le patologie della TAB B) sono ferme mentre quelle della TAB. A) si riferiscono ad invalidità attive, come nel caso

di specie, per il quale si è riscontrato l'aggravamento. In conclusione, l'avvocato chiede l'accoglimento del ricorso, in via subordinata una rinnovazione della CTU con specialista nominato nell'ambito della Regione ed in via ulteriormente gradata l'accoglimento parziale con riconoscimento delle ulteriori annualità.

Per il ministero della Difesa il dott. Giuseppe Sarno si riporta ai propri atti e chiede il rigetto del ricorso, opponendosi alla rinnovazione della CTU.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre chiarire che nel giudizio pensionistico non è consentito alle parti di depositare note non autorizzate. Nel codice di giustizia contabile è previsto soltanto dall'art. 164, comma 6, che qualora venga fissata altra udienza di trattazione, il giudice possa, ove ricorrano giusti motivi, concedere un termine non superiore a 5 giorni dalla nuova udienza alle parti per il deposito in segreteria di note difensive. Esclusa questa ipotesi, le parti non possono depositare memorie o note di udienza, perché questo violerebbe il principio del contraddittorio. Infatti, in assenza di apposita disposizione del giudice, la controparte potrebbe non essere a conoscenza del deposito di note non avendo l'onere di controllare. Non potrebbe invocarsi la violazione del principio del contraddittorio solo allorquando le note o le memorie siano a vantaggio della controparte, come ad esempio, nell'ipotesi di rinuncia agli atti o di richiesta di cessazione della materia del contendere.

Pertanto, le note depositate da parte ricorrente in data 21 novembre 2022, sotto

la vigenza del codice di giustizia contabile, sono inammissibili. Di esse quindi non si terrà conto.

2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di ottava categoria o, in subordine, ad ulteriore indennizzo.

Le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo di questo giudizio hanno riguardo al DM 165/2013 del Ministero della difesa. Il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria, ma viene devoluto in giudizio l'intero rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio *«non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi (Corte dei conti, sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017)»* (così fra le tante Sez. Sicilia, n. 915/2021).

Orbene ciò posto, considerando che le contestazioni avevano riguardo al DM 165/2013, l'ambito del giudizio deve riferirsi a quanto deciso con detto decreto e, quindi, a quanto richiesto con la domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 27.04.2009, rispetto alla quale si adottava il suddetto decreto. Non può decidersi su patologie o ulteriori aggravamenti, intercorsi successivamente e che non siano stati oggetto di preventiva domanda

amministrativa (art. 153, lett.b) c.g.c.).

Nella domanda, datata 30 marzo 2009, e ricevuta il 27.04.2009 si chiedeva il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità "frattura 3° metacarpo mano sx" e dell'interdipendenza di *"Esiti di frattura scomposta del 3° metacarpo mano sinistra consolidata con accorciamento ed ispessimento del metacarpo in assenza di significative deviazioni assiali. Conseguenze una riduzione di altezza del 3° dito ed insorgenza di sintomatologia dolorosa a carico della mano sinistra sotto sforzo e spontanea con variazioni climatico-ambientali. è presente inoltre perdita di forza e facile stancabilità della mano sinistra. Note di incipiente artrosi dei distretti in esame per la frattura metacarpale"*.

Con verbale del 02.04.2012 n. 1319, la CMO effettuava una diagnosi di "segni di artrosi metacarpo falangea sinistra" ritenendo sussistente la interdipendenza dalla infermità "esiti di frattura 3° metacarpale mano sx", ma la sua non ascrivibilità a categoria pensionistica.

Con il DM 165/2013 si dava atto di quanto riscontrato dalla CMO e del parere del Comitato di verifica che riteneva interdipendente l'infermità "segni di artrosi metacarpo falangea sx" e si rigettava la domanda perché l'infermità non era ascrivibile a categoria di pensione, nonché per il mancato aggravamento di quella già riconosciuta.

Pertanto, anche il Ministero della difesa nella memoria dava atto del riconoscimento dell'interdipendenza della suddetta patologia.

Pertanto, controversa in questo giudizio risultava solo l'ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata dell'infermità riscontrata e la valutazione

complessiva dell'aggravamento del quadro patologico alla data della domanda amministrativa.

Infatti, ai sensi dell'art. 67 DPR 1092/1973 la pensione privilegiata può essere riconosciuta quando la patologia sofferta sia dipendente da causa di servizio, sia ascrivibile a categoria di pensione e non sia suscettibile di miglioramento.

Pertanto in questo giudizio era richiesto all'UML, presso il Ministero della difesa, di esprimere il proprio parere sulla esatta diagnosi rispetto alle patologie indicate dal ricorrente nella domanda ricevuta dal ministero in data 27 aprile 2009 e oggetto del DM 165/213, sulla sussistenza dell'aggravamento e sulla ascrivibilità a categoria di pensione della patologia già giudicata interdipendente o dell'aggravamento, con valutazione alla data della domanda.

L'UML depositava il proprio parere affermando che: *«Sulla base degli accertamenti clinico-obiettivi condotti sul Ricorrente, nonché sulla base delle emergenze documentali presenti agli atti ed acquisite in sede di operazioni peritali, si ritiene che l'infermità da cui il Sig. (omissis) è risultato affetto sia in linea con quanto di volta in volta accertato e diagnosticato dai vasi Sanitari delle Commissioni Mediche Ospedaliere che procedettero alla valutazione, sia in termini di dipendenza da causa di servizio – peraltro non oggetto ella presente trattazione – sia in termini di interdipendenza.*

Da un punto di vista valutativo, si ritiene che il complesso menomativo complessivo sia ascrivibile ad una Tabella B, in linea con quanto già stabilito dai Sanitari testè citati.

Tuttavia si ritiene congrua, stante anche l'evoluzione in artrosi del focolaio

fratturativo emerso dalle indagini strumentali cui lo stesso è stato sottoposto, una indennità una tantum pari a quattro annualità di Tabella A, ottava categoria, e non, come precedentemente valutato, di due sole annualità.

Tuttavia, lo si ribadisce, la menomazione non è di tale entità e non ha comportato una disfunzionalità obiettivamente di tale rilevanza da far sussistere i requisiti clinico-strumentali e medico legali utili ad ascrivere l'infermità riconosciuta a categoria più favorevole per i benefici della pensione privilegiata ordinaria».

Il parere reso appare congruamente motivato e le contestazioni formulate, anche da ultimo in udienza dal difensore di parte ricorrente non sono sufficienti a mettere in dubbio le conclusioni. Infatti già nella bozza l'UML rispondeva riportando le voci tabellari e specificando che «Appare di tutta evidenza, da un lato l'assenza di una voce specifica applicabile per il caso di specie, essendo quindi necessario un ragionamento valutativo effettuato per analogia, dall'altra si rammenta allo stesso legale rappresentante che le infermità ascrivibili alla tabella B non sono, come dallo stesso sostenuto, menomazioni che hanno esaurito la loro portata invalidante, bensì vi appartengono lesioni o infermità che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa in un range percentualistico compreso fra 11 e 20%.

E ciò è tanto vero prendendo a titolo esemplificativo la voce “La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici”, che viene valutata con una tabella B; non risulta che perdere la falange di 6 o 5 dita possa con il tempo esaurire il suo potere invalidante».

L'UML indicava di aver effettuato un ragionamento valutativo in via analogica, che non vuol dire non aver individuato o meno patologie equivalenti a quella sofferta. In altri termini, quanto affermato non vuol dire che non si è adottato il criterio di individuare o meno patologie equivalenti. Il ragionamento seguito è stato analogico. L'art. 11 DPR 915/1978, invocato all'udienza del 24 gennaio 2024 dal difensore del ricorrente, prevede che *«Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti»*. Il termine equivalente nella norma è rivolto alla patologia. L'UML invece nel parere riferisce il termine analogico al ragionamento effettuato.

Inoltre, come ulteriore argomento a sostegno delle conclusioni a cui perviene, l'UML tiene conto nella sua valutazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa ed infatti afferma che *«che le infermità ascrivibili alla tabella B non sono, come dallo stesso sostenuto (rectius il difensore del ricorrente), menomazioni che hanno esaurito la loro portata invalidante, bensì vi appartengono lesioni o infermità che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa in un range percentualistico compreso fra 11 e 20%»*.

Non può dirsi quindi che non sia stata fatta un'equivalenza sulla base della percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

Ed infine anche nelle conclusioni l'UML fa riferimento all'entità della menomazione, indicando che *«non ha comportato una disfunzionalità obiettivamente di tale rilevanza da far sussistere i requisiti clinico-strumentali e medico legali utili ad ascrivere l'infermità riconosciuta a categoria più*

favorevole per i benefici della pensione privilegiata ordinaria».

Alla luce del parere reso, che appare congruamente motivato, e in assenza di osservazioni delle parti che possano far dubitare delle conclusioni a cui l'UML perviene, si reputa che la domanda principale proposta dal ricorrente sia da rigettare. Invece può essere accolta la domanda subordinata di ulteriore indennizzo, riconoscendo ulteriori due annualità *una tantum* di pensione di ottava categoria, rispetto a quelle già riconosciute in precedenza dal Ministero e tenendo però anche conto del limite massimo di annualità attribuibili per la stessa patologia, se eventualmente riconosciute ulteriori annualità con altri provvedimenti per la stessa infermità.

Tale annualità dovranno essere riconosciute rispetto al loro importo alla data della domanda e poi erogate, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria, nella misura eventualmente eccedente gli interessi legali, fino al soddisfo.

3. Inoltre occorre rilevare che non si condivide l'assunto del ricorrente sulla necessità della nomina di un consulente che svolga la propria attività nel territorio di competenza.

In primo luogo si ritiene, come affermato da questa giurisprudenza (seppur in tema di assenza di incompatibilità per la nomina del CML presso il Ministero della difesa), che «*Del resto, com'è noto nei giudizi pensionistici, la Corte dei conti, sulla base di disposizioni di legge (artt. 11 e 13 l. n. 416 del 1926; art. 2 l. n. 913 del 1980; art. 2 l. n. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, conv. in l. n. 19 del 1994; art. 2 della legge n.1345 del 1961), è abilitata ad avvalersi normalmente - ove intenda acquisire pareri*

medico legali ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti - degli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione, del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti.

Anche l'art. 23 del codice di giustizia contabile – applicabile ratione temporis al presente giudizio, a differenza da quanto ritenuto dal difensore - prevede nella seconda parte del comma 3 che “possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni”.

Orbene, sulla supposta non imparzialità del Collegio Medico Legale e più in particolare sulla ritenuta non indipendenza e imparzialità degli ufficiali medici che lo compongono, è intervenuta la Corte Costituzionale che con l'ordinanza n. 248 del 2007 si è pronunciata per la manifesta inammissibilità della questione, tenuto conto anche dell'ampiezza dei mezzi istruttori che il legislatore ha offerto al giudice, che può ricorrere all'organo militare o a quelli civili (negli stessi termini Corte Costituzionale ordinanze n. 131 del 1998 e 194 del 2012).

Inoltre, “i predetti “Organi Collegiali Pubblici”, quand'anche incardinati presso i Dicasteri della Salute e della Difesa, in veste di Consulenti agiscono quali organi dotati di imparzialità e al di sopra delle parti. Essi emettono i richiesti pareri, che assumono la forma della CTU ove seguenti la procedimentalizzazione per quest'ultima prevista dal codice di rito civile (e ora anche dal Codice di Giustizia Contabile), avvalendosi dei propri

componenti (oltre che, all'occorrenza, di specialisti in funzione di consulenza, come occorso in specie) che sono medici dipendenti dell'Amministrazione, ma che non agiscono nell'interesse singolare dell'Amministrazione in quanto "parte" processuale, ma nel generale interesse della collettività amministrata (Sezione III Appello, sentenza n. 300/2018)» (sez. Calabria n. 172020).

Non rileva neanche l'argomentazione del ricorrente che vi sarebbe difficoltà ad essere assistito da un consulente fuori regione per motivi economici e per la mancanza di disponibilità dell'UML a concordare un appuntamento.

Quanto all'aspetto economico si fa presente che i predetti organi pubblici agiscono gratuitamente, mentre la nomina di un consulente avrebbe un costo che potrebbe ricadere sul ricorrente in caso di soccombenza. Quanto alla mancanza di disponibilità a concordare un appuntamento, si rammenta che si tratta di organo che convoca a visita nell'ambito di operazioni peritali, non si tratta di un'ordinaria visita medica.

4. Il Ministero sollevava eccezione di prescrizione nella propria memoria. In particolare affermava: *«In subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso, si eccepisce il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2 della Legge n. 428/1985, attesa l'avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento impugnato in data 02/09/2013, come da relata che si allega, con attribuzione degli importi pensionistici arretrati da data non anteriore al 03/06/2014, quinquennio antecedente la data del di notifica in pec del ricorso (03/06/2019)».*

Tale eccezione, dal tenore della sua formulazione, sembra riferita al caso di accoglimento della domanda principale e quindi di riconoscimento della

pensione, perché infatti nella formulazione dell'eccezione si fa riferimento agli importi pensionistici arretrati da non riconoscere da data non anteriore al 03.06.2014.

Rimane quindi l'eccezione assorbita dal rigetto della domanda principale.

5. Stante l'accoglimento parziale, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda principale volta ad ottenere la pensione privilegiata di ottava categoria tab. A;

- accoglie la domanda subordinata, riconoscendo due annualità *una tantum* di pensione di ottava categoria, entro i limiti di quelle attribuibili per la stessa infermità, verificata l'attribuzione di ulteriori annualità con altri provvedimenti, nell'importo alla data della domanda amministrativa (27.04.2009), comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria, nella misura eventualmente eccedente gli interessi legali, fino al soddisfo;

- compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Napoli, 29.01.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle
parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli